

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 597

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO e SCAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1992

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - È da tempo avvertito il bisogno di condurre una battaglia per la protezione, la valorizzazione, la tutela di valori solo quantitativamente minoritari nella comunità nazionale.

È da più di quaranta anni che gruppi sociali della nostra comunità attendono interventi di questa natura incoraggiati da una serie di norme costituzionali quali quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della Costituzione, con i quali si definisce un progetto di convivenza sociale, nel quale si realizza il difficile equilibrio tra valori ugualmente e necessariamente perseguibili: il concetto pluralistico dei valori culturali e sociali del popolo, nonché il rapporto necessario tra l'espansione dell'individuo e le formazioni sociali in cui storicamente tale espansione si realizza.

Ne fanno fede i numerosi congressi sull'argomento della difesa del patrimonio linguistico, il più recente dei quali è il «Riscontro internazionale» di Alba (Cuneo) del maggio scorso. Se questo è esatto, ed è esatto, dobbiamo tener conto di ciò che è cambiato nei rapporti tra la nostra cultura, e la nostra coscienza nazionale e la realtà popolana in cui si reimmerge la nostra Repubblica, quella cultura europea dei popoli.

Le nostre sono comunità ricche, di storia, di lingua, di cultura, di espressione d'arte, di pensiero filosofico, di vicende che si sono intrecciate nei secoli.

In questo senso il presente disegno di legge costituisce il tentativo di recuperare un patrimonio culturale fatto di pluralità di storie, di culture, di costumi, di tradizioni, nelle quali si espande il vero destinatario di tutte le nostre scelte e dei nostri provvedimenti, cioè l'essere umano.

Per quanto riguarda le singole norme, il perno della legge si individua nel fonda-

mentale articolo 1 laddove l'impegno della Repubblica si rivolge alla tutela non solo della lingua ma della cultura delle comunità minoritarie: si effettua per altro una distinzione tra le popolazioni di antico insediamento (albanesi, catalani, germanici, grecanici, slavi) e quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano; la distinzione non comporta, per altro, alcuna diversità in relazione alla tutela prevista. La distinzione tra le predette lingue e quelle delle popolazioni friulane, piemontesi e sarde è stata determinata dal fatto che queste ultime non sono minoritarie nelle regioni a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, nonché nella regione Piemonte, anzi esse sono conosciute e parlate dalla maggioranza delle popolazioni delle regioni predette.

All'articolo 4 si prevede che l'ambito territoriale di applicazione delle norme è delimitato con decreto del Presidente della giunta regionale.

Agli articoli 3 e 4 si affronta il delicato tema dell'insegnamento della lingua tutelata e si propone una sostanziale distinzione tra scuole materne ed elementari e scuole medie dell'obbligo. Nelle prime l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. I genitori possono chiedere l'esonero dei loro figli dall'educazione linguistica predetta.

Per le scuole medie dell'obbligo i genitori possono invece richiedere l'insegnamento della lingua locale.

In ogni caso nelle scuole elementari e medie, la cultura e le tradizioni locali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

Agli articoli 6, 8, 9 e 10 si indicano modalità per l'uso della lingua locale nei consigli comunali e circoscrizionali e negli uffici dell'amministrazione pubblica, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano.

All'articolo 11 si prevedono norme sui toponimi ed all'articolo 12 sul ripristino di nomi e cognomi a suo tempo modificati.

All'articolo 13 si prevedono indirizzi per programmi radiofonici e televisivi regionali ed all'articolo 15 si prevede la possibilità per le regioni interessate di determinare provvidenze per organi di stampa e Radio-TV a carattere privato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, croata, germanica, greca e slovena e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica deve tutelare, altresì, la lingua e la cultura dei popoli friulano piemontese e sardo.

Art. 2.

1. La tutela delle lingue di cui all'articolo 1 si esercita in accordo con i principi generali della Costituzione e in attuazione degli stessi.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati da disposizioni più favorevoli previste dagli statuti speciali delle regioni autonome o da altra legge dello Stato.

2. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente sul proprio territorio.

Art. 4.

1. La Regione disciplina con propria legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti

nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento prevede inoltre che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui

genitori non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La Regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicati negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. La Regione può, con propria legge, estendere la norma del comma 1 al consiglio della Regione stessa, come pure a consigli di province comprese nel suo territorio. Le province possono autonomamente estendere tale norma al proprio consiglio con disposizione del proprio statuto.

3. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, non possono essere adottate deliberazioni che non siano redatte anche in lingua italiana.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo, restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti attuativi dei capi delle amministrazioni stesse.

Art. 11.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 12.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 4, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno il diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Art. 13.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentita la Regione, riserva con proprio decreto alcune frequenze di interesse locale alle emittenti private radio e televisive che trasmettino in prevalenza in una delle lingue ammesse a tutela, sempre che, con riferimento a tale lingua, almeno un quarto dei comuni della Regione sia compreso nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4. I criteri per l'assegnazione di tali frequenze sono stabiliti con legge regionale.

Art. 14.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 15.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni Regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 16.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regione nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 19.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla presidenza della giunta regionale.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 17.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela e lo sviluppo delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali già esistenti.

2. Nel quadro delle vigenti disposizioni sull'autonomia universitaria, le regioni possono altresì stipulare convenzioni con istituzioni universitarie, aventi sede nel territorio della Regione stessa, che abbiano come fine lo sviluppo degli studi concernenti lingue e culture ammesse a tutela.

Art. 18.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

Art. 19.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dal 1993, la spesa di 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1993 e 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. I fondi di cui al comma 1 saranno suddivisi tra le regioni nel cui territorio siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1. La ripartizione avverrà in proporzione al numero degli abitanti dei comuni individuati in ciascuna Regione con il procedimento di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.